



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;  
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E  
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE; ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE nella seduta del 12 settembre 2018 ha esaminato ed approvato in sede referente il progetto di legge "MODIFICHE STATUTO AZIENDA AUTONOMA DI STATO PER I SERVIZI PUBBLICI" accogliendo gli emendamenti riportati nel seguente testo evidenziati in grassetto o interlineato:

MODIFICHE STATUTO AZIENDA AUTONOMA DI STATO PER I SERVIZI PUBBLICI

Art. 1

*(Abrogazione della Legge 20 novembre 2001 n.119)*

1. La Legge 20 novembre 2001 n.119 è abrogata.

Art. 2

*(Abrogazione della Legge 28 giugno 2005 n.95)*

1. La Legge 28 giugno 2005 n.95 è abrogata.

Art. 3

*(Modifiche all'articolo 5 della Legge 25 maggio 1981 n.41)*

1. L'**articolo 5** della Legge 25 maggio 1981 n.41 è così modificato:  
"1. E' istituito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (A.A.S.S.).
2. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio Grande e Generale ed è composto da un Presidente e quattro membri per la durata di tre anni **rieleggibili per un solo mandato**.
3. Il Presidente ed i membri del Consiglio di Amministrazione devono avere i seguenti requisiti:
  - a. godimento dei diritti civili e politici;
  - b. laurea in discipline economiche, giuridiche; laurea in ingegneria, laurea in architettura, diploma in ragioneria con iscrizione al Collegio dei Ragionieri Commercialisti, diploma di perito industriale con iscrizione al Collegio di Periti Industriali e diploma di geometra con iscrizione al Collegio Geometri.
4. Sono incompatibili con le funzioni di Presidente e membro del Consiglio di Amministrazione:



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;  
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E  
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

- coloro che esercitano attività che possano determinare interessi contrastanti o concorrenti con l'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici e l'Azienda Autonoma di Stato di Produzione;
- i membri del Consiglio Grande e Generale.”.

**5. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono risiedere nella Repubblica di San Marino.**

Art. 4

*(Modifiche all'articolo 8 della Legge 25 maggio 1981 n.41)*

1. L'articolo 8 della Legge 25 maggio 1981 n.41 è così modificato:

“1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, in seduta ordinaria, almeno una volta al mese.

Si riunisce in seduta straordinaria su:

- invito del Presidente;
- richiesta di due membri del Consiglio di Amministrazione;
- richiesta del Direttore.

2. Compete al Presidente formulare gli avvisi di convocazione contenenti l'ordine del giorno ed inviarli con cinque giorni di preavviso.

3. In caso di urgenza motivata, il Consiglio di Amministrazione può riunirsi anche nello stesso giorno in cui ha luogo la convocazione.

4. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può essere invitato il Segretario di Stato per l'A.A.S.S. o suo delegato.”.

Art. 5

*(Modifiche all'articolo 11 della Legge 25 maggio 1981 n.41)*

1. L'articolo 11 della Legge 25 maggio 1981 n.41 è così modificato:

“1. I verbali delle sedute vengono redatti dal Direttore o da altro funzionario designato dal Consiglio di Amministrazione a fungere da segretario.

2. Le delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione sono pubbliche. L'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici ha l'obbligo di renderle disponibili sul sito web dell'Azienda **entro dieci giorni dall'adozione della delibera.**

**3. Dei verbali delle delibere del Consiglio di Amministrazione viene rilasciata copia al membro del Consiglio Grande e Generale che ne faccia richiesta scritta.**

**4. Qualora vengano applicate le ragioni di riservatezza previste dall'articolo 71 della Legge n.147/2017, il numero della delibera e le ragioni di riservatezza vengono indicate sul sito di riferimento ed ogni membro del Consiglio Grande e Generale potrà riceverne copia facendo richiesta all'organo deliberante.**



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;  
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E  
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

~~34~~. Il bilancio preventivo e consultivo dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici all'atto dell'approvazione da parte del Consiglio Grande e Generale deve essere pubblicato sul sito web dell'Azienda.

~~45~~. Le partecipazioni detenute dall'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici devono essere pubblicate sul sito web dell'Azienda, specificando ragione sociale, anno in cui la partecipazione è stata accesa, numero di azioni, importo.

~~56~~. I bilanci delle società di cui Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici detiene la maggioranza sono pubblici e devono essere disponibili sul sito web dell'Azienda.".

**Art.6**

***(Modifiche all'articolo 14 della Legge 25 maggio 1981 n.41)***

**1. L'articolo 14 della Legge 25 maggio 1981 n.41 è così modificato:**

**"1. Il Consiglio di Amministrazione può affidare ai suoi componenti incarichi speciali nell'ambito di quelle che sono le proprie attribuzioni. L'affidamento di incarichi viene adottata tramite delibera".**

**Art. ~~6~~7**

***(Modifiche all'articolo 16 della Legge 25 maggio 1981 n.41)***

1. L'articolo 16 della Legge 25 maggio 1981 n.41 è così modificato:

"1. Il Collegio dei Sindaci Revisori è l'organo cui spetta il controllo sulla regolarità amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale. Esso esercita la funzione di garantire lo Stato negli atti comportanti spesa e la loro rispondenza alle finalità dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici.

2. Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto di tre membri designati dal Consiglio Grande e Generale, con nomina a maggioranza semplice. I Sindaci Revisori sono selezionati fra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili; il Collegio designa fra i suoi membri il proprio Presidente.

3. Il Collegio dei sindaci revisori dura in carica per tre **cinque** anni e i suoi membri possono essere riconfermati una sola volta.

4. Sono incompatibili con le funzioni di Presidente e membro del Consiglio di Amministrazione:

- Coloro che esercitano attività che possano determinare interessi contrastanti o concorrenti con l'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici e l'Azienda Autonoma di Stato di Produzione;
- i membri del Consiglio Grande e Generale;
- i dipendenti dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici".

5. Il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori trasmette al Congresso di Stato le risultanze dei controlli trimestrali.



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;  
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E  
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

**6. I componenti del Collegio Sindacale devono risiedere nella Repubblica di San Marino.**

**Art. 7 ~~8~~**

*(Abrogazione degli articoli 17, 18 e 19 della Legge 25 maggio 1981 n.41)*

1. Gli articoli 17, 18 e 19 della Legge 25 maggio 1981 n.41 sono abrogati.

**Art. 8 ~~9~~**

*(Abrogazione del comma 3, dell'articolo 58 della Legge 5 dicembre 2011 n.188)*

1. Il comma 3 dell'**articolo** 58 della Legge 5 dicembre 2011 n.188 è abrogato.

**Art. 9-~~10~~**

*(Norme transitorie)*

1. Il Consiglio Grande e Generale provvederà alla nomina del Presidente, dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e dei membri del Collegio dei Sindaci Revisori secondo i requisiti previsti nella presente legge.
2. Il Congresso di Stato dovrà presentare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge un testo unico riguardante lo statuto dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici.

**Art. ~~10~~-11**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.